



Firmato
digitalment
e da
STEFANO
SMARGIASSI
C: IT
O:
ROMA:80126
830589



Stefano Smargiassi
NOTAIO

Roma, Via dei Prati Fiscali, 199
Tel./Fax 06.8125707

REPERTORIO N. 7146

RACCOLTA N. 4446

REPUBBLICA ITALIANA

ATTO COSTITUTIVO DI PARTITO POLITICO

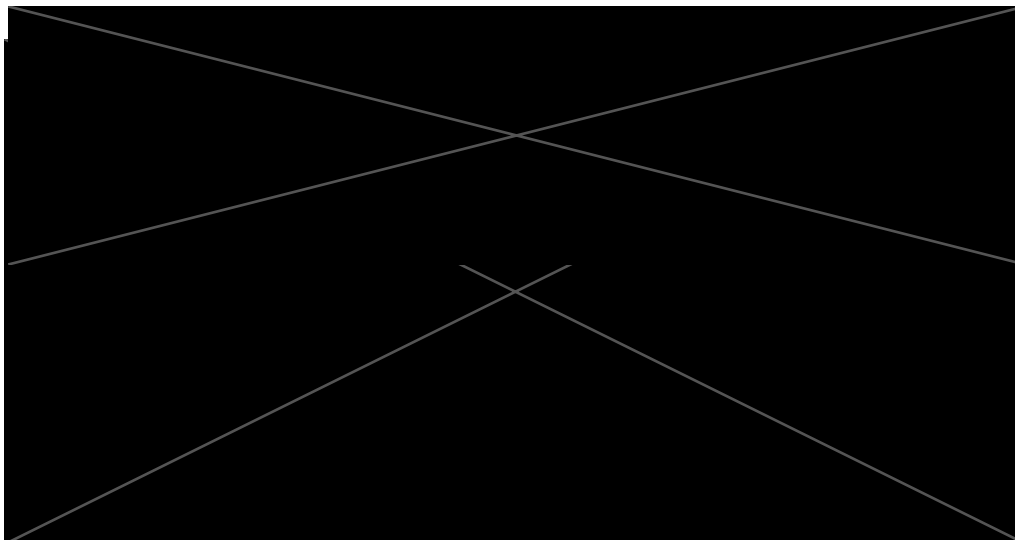
L'anno duemilaventisei, il giorno sette del mese di maggio.

7 maggio 2026

In Ciampino, nel mio studio in Via Emilio Reverberi n. 20.

Davanti a me Dottor STEFANO SMARGIASSI, Notaio in Roma,
iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Registrato a
Roma 3
il 14 maggio 2026
n. 9201
Serie 1T



ARTICOLO 1 - CONSENSO E DENOMINAZIONE

I signori SAOLINI GIAN MARCO, BERNARDINI ALESSIO e AVOLA SIMONE costituiscono, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione Italiana e degli articoli 36 e seguenti del codice civile, un partito politico senza scopo di lucro denominato:

"PARTITO DELLA VERITA'"

in sigla "PDV"

ARTICOLO 2 - SEDE

Il partito ha sede in Roma (RM), attualmente in 

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Il domicilio digitale o indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) del partito è: partitodellaverita@pec.it.

Il partito può dotarsi di un proprio sito web.

L'Esecutivo Nazionale può istituire e/o sopprimere sedi secondarie o sezioni territoriali, sedi locali e circoli.

ARTICOLO 3 - SIMBOLO

Il simbolo del partito è costituito da una figura a forma di scudo con il doppio bordo esterno formato da due righe di diverso spessore di colore blu, l'interno di colore bianco, con al centro il segno di spunta verde, sul lato superiore una fiaccola di colore giallo ocra e sul bordo inferiore una fascia tricolore che richiama la bandiera italiana verde, bianco e rossa. Sotto la figura a forma di scudo si trova su due righe la scritta in stampatello "PARTITO DELLA VERITA'"



Firmato
digitalment
e da
STEFANO
SMARGIASSI
C: IT
O:
ROMA:80126
830589

in colore blu ("PARTITO DELLA") e verde ("VERITA").

La raffigurazione grafica del simbolo del partito si allega al presente atto sotto la **lettera "A"** per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti.

ARTICOLO 4 - DURATA

Il partito ha durata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 5 - SCOPO, NATURA E IDENTITA' POLITICA

Il partito è una libera associazione politica, autonoma, volontaria, democratica e senza scopo di lucro costituita per concorrere con scopo democratico alla determinazione della politica nazionale, europea e locale.

Il partito opera nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, dell'Ordinamento dell'Unione Europea, dei principi della democrazia, della legalità, della trasparenza, della responsabilità pubblica e della dignità della persona.

Il partito promuove una politica fondata su verità dei fatti, responsabilità delle scelte, chiarezza degli obiettivi, realizzabilità delle proposte, tutela dell'interesse nazionale e rispetto della dignità dei cittadini.

Il partito persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- a) promuovere una politica comprensibile, trasparente e verificabile;
- b) contrastare la propaganda ingannevole, le promesse irrealizzabili e l'uso strumentale della comunicazione pubblica;
- c) difendere la libertà personale, economica, educativa, associativa e di espressione;
- d) valorizzare il lavoro, il merito, l'impresa, la produzione, la famiglia, la sicurezza, la legalità e la responsabilità individuale e collettiva;
- e) sostenere la semplificazione amministrativa, la riduzione degli sprechi e l'uso responsabile delle risorse pubbliche;
- f) promuovere condizioni di vita dignitose, maggior potere d'acquisto, equità fiscale e possibilità concreta per ogni cittadino di costruire il proprio futuro.

Il partito considera essenziali la coerenza tra programma e azione politica, la selezione responsabile della classe dirigente, la competenza amministrativa e il radicamento nei territori.

Il partito, infine, promuove la partecipazione equilibrata di donne e uomini negli organi interni, nelle candidature e nella vita politica, nel rispetto dell'art. 51 della Costituzione Italiana e della normativa vigente.

ARTICOLO 6 - ORGANI DEL PARTITO POLITICO

Sono organi del partito politico:

- il Congresso Nazionale;
- l'Assemblea Nazionale;
- l'Esecutivo Nazionale;



Firmato
digitalment
e da
**STEFANO
SMARGIASSI**
C. IT
O.
ROMA:80126
830589

- il Presidente Nazionale;
- il Tesoriere Nazionale;
- il Coordinatore Nazionale;
- l'Organo di Controllo (Revisore Legale o Collegio dei Revisori o Società di Revisione);
- il Collegio Nazionale di Garanzia.

La composizione, la nomina ed il funzionamento degli organi del partito, così come i requisiti, i diritti e gli obblighi degli associati, le modalità di adesione, il patrimonio e la gestione amministrativa, e tutte le altre norme sull'organizzazione e il funzionamento del partito sono disciplinate dallo **statuto**, composto da 49 (quarantanove) articoli, che, letto da me Notaio ai comparenti e da essi approvato articolo per articolo, si allega al presente atto sotto la **lettera "B"** per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 7 - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

A comporre il primo Esecutivo Nazionale, che rappresenta l'organo di direzione politica ed organizzativa ordinaria del partito, per la durata di 4 (quattro) anni, vengono nominati i signori:

- **SAOLINI GIAN MARCO**, in qualità di **Presidente Nazionale**;
- **BERNARDINI ALESSIO**, in qualità di **Tesoriere Nazionale**;
- **AVOLA SIMONE**, in qualità di **Coordinatore Nazionale**;

i quali, tutti come sopra presenti e generalizzati, dichiarano di accettare le cariche conferite e di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale del partito di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale.

ARTICOLO 8 - PATRIMONIO

L'Associazione non ha scopo di lucro ed il patrimonio è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità istituzionali del partito.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, capitale o riserve comunque denominate agli associati.

Il patrimonio iniziale del partito è costituito dalle quote associative annuali corrisposte dai soci fondatori, ciascuna dell'importo di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero), che vengono versate a mezzo denaro contante al signor BERNARDINI ALESSIO, il quale, nominato Tesoriere Nazionale, prende in custodia la predetta somma di Euro 30,00 (trenta virgola zero zero) e si impegna a versarla sul conto corrente del partito una volta aperto.

In caso di scioglimento del partito, il patrimonio residuo non può essere distribuito agli associati, ma deve essere destinato nel rispetto della legge.

ARTICOLO 9 - PRIMO ESERCIZIO



Firmato
digitalment
e da
STEFANO
SMARGIASSI
C: IT
O:
ROMA:80126
830589

L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1° gennaio di ogni anno e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2026.

ARTICOLO 10 - AUTORIZZAZIONI

Il Presidente Nazionale, signor SAOLINI GIAN MARCO, come sopra nominato, viene autorizzato ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato statuto tutte le modifiche richieste dalle competenti autorità, nonché a compiere tutti gli adempimenti e tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento del partito ai fini dell'iscrizione del partito medesimo nel Registro Nazionale dei Partiti Politici, ove ne ricorrano i requisiti.

ARTICOLO 11 - SPESE

Le spese del presente atto, compresa la sua registrazione, sono a carico dei comparenti in parti uguali.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, unitamente allo statuto allegato, ai comparenti, che lo approvano e lo dichiarano conforme alla loro volontà, con me sottoscrivendolo alle ore tredici e trenta minuti.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su quattro pagine di un foglio.

FIRMATO: GIAN MARCO SAOLINI

ALESSIO BERNARDINI

SIMONE AVOLA

STEFANO SMARGIASSI NOTAIO



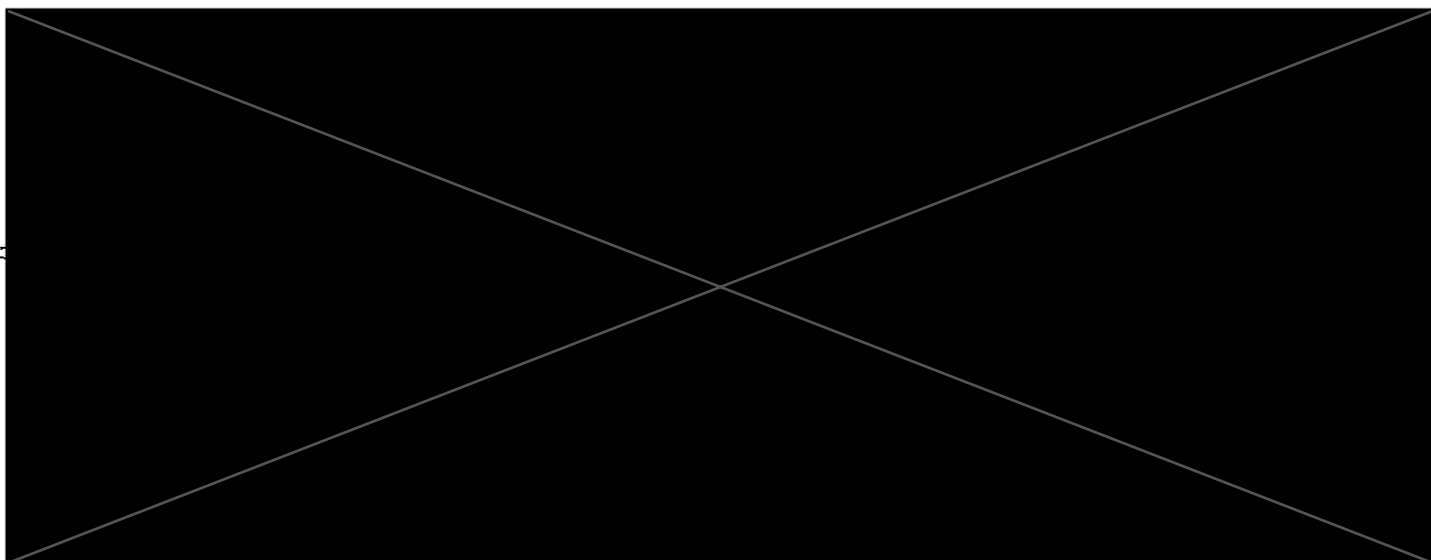
Firmato
digitalment
e da
STEFANO
SMARGIASSI
C. IT
O:
ROMA:80126
830589

ALLEGATO	ca Au
REP. N.	7446
RACC. N.	4446

RAPPRESENTAZIONE DEL MARCHIO



**PARTITO DELLA
VERITA'**

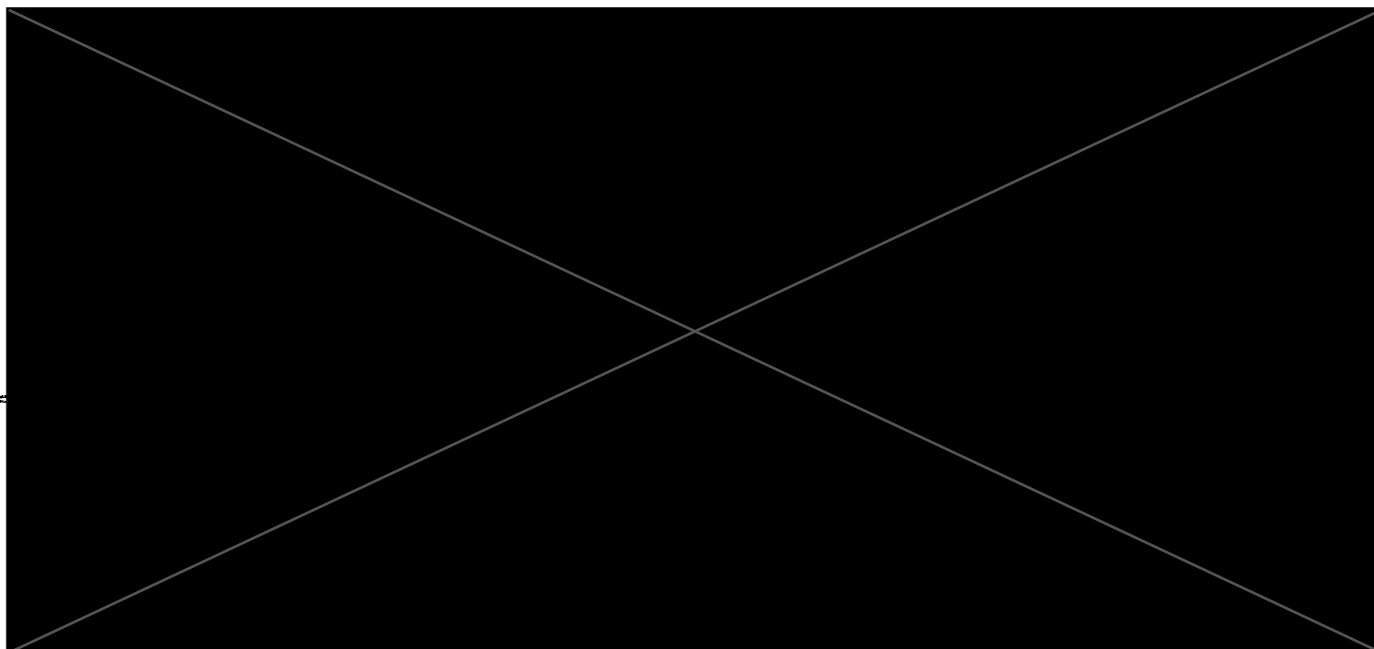




Firmato
digitalment
e da
STEFANO
SMARGIASSI
C. IT
O:
ROMA:80126
830589

ALLEGATO	u34
REP. N.	746
RACC. N.	446

STATUTO DEL PARTITO DELLA VERITÀ





Firmato
digitalmente
e da
STEFANO
SMARGIASSI
C. IT
O:
ROMA:80126
830589

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Denominazione, natura e durata
- Art. 2 - Sede
- Art. 3 - Simbolo, denominazione e tutela
- Art. 4 - Finalità e identità politica
- Art. 5 - Metodo politico e organizzativo

TITOLO II - ASSOCIATI, ADESIONI E PARTECIPAZIONE

- Art. 6 - Categorie di partecipazione
- Art. 7 - Requisiti e procedura di adesione
- Art. 8 - Diritti degli associati ordinari
- Art. 9 - Doveri degli associati
- Art. 10 - Incompatibilità
- Art. 11 - Perdita della qualità di associato

TITOLO III - ORGANI NAZIONALI

- Art. 12 - Organi nazionali
- Art. 13 - Congresso Nazionale
- Art. 14 - Assemblea Nazionale
- Art. 15 - Presidente Nazionale
- Art. 16 - Coordinatore Nazionale e responsabili nazionali
- Art. 17 - Esecutivo Nazionale
- Art. 18 - Tesoriere Nazionale
- Art. 19 - Revisione e controllo contabile
- Art. 20 - Collegio Nazionale di Garanzia

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E COMITATI

- Art. 21 - Articolazione territoriale progressiva
- Art. 22 - Coordinatori territoriali
- Art. 23 - Comitati, gruppi e dipartimenti
- Art. 24 - Commissariamento e revoca

TITOLO V - CONVOCAZIONI, QUORUM, VOTAZIONI E VERBALI

- Art. 25 - Convocazioni
- Art. 26 - Riunioni telematiche
- Art. 27 - Deleghe, quorum e votazioni
- Art. 28 - Verbalì, libri sociali e dati personali

TITOLO VI - CANDIDATURE, ELETTI, LISTE E ALLEANZE

- Art. 29 - Principi in materia di candidature
- Art. 30 - Poteri in materia elettorale
- Art. 31 - Disciplina degli eletti
- Art. 32 - Alleanze, coalizioni e liste comuni

TITOLO VII - DISCIPLINA INTERNA E GARANZIE

- Art. 33 - Principi disciplinari
- Art. 34 - Sanzioni disciplinari
- Art. 35 - Procedura disciplinare
- Art. 36 - Ricorsi e provvedimenti cautelari

TITOLO VIII - PATRIMONIO, TESORERIA E TRASPARENZA

- Art. 37 - Patrimonio ed entrate
- Art. 38 - Gestione amministrativa e contabile



Firmato
digitalment
e da
STEFANO
SMARGIASSI
C: IT
O:
ROMA:80126
830589

Art. 39 - Trasparenza e pubblicità

Art. 40 - Autonomia amministrativa territoriale

Art. 41 - Responsabilità economica e autorizzazioni

TITOLO IX - CARICHE, DURATA, INCOMPATIBILITÀ E SOSTITUZIONI

Art. 42 - Durata delle cariche

Art. 43 - Decadenza e cessazione

Art. 44 - Incompatibilità tra cariche

TITOLO X - MODIFICHE STATUTARIE, SCIoglimento E NORME FINALI

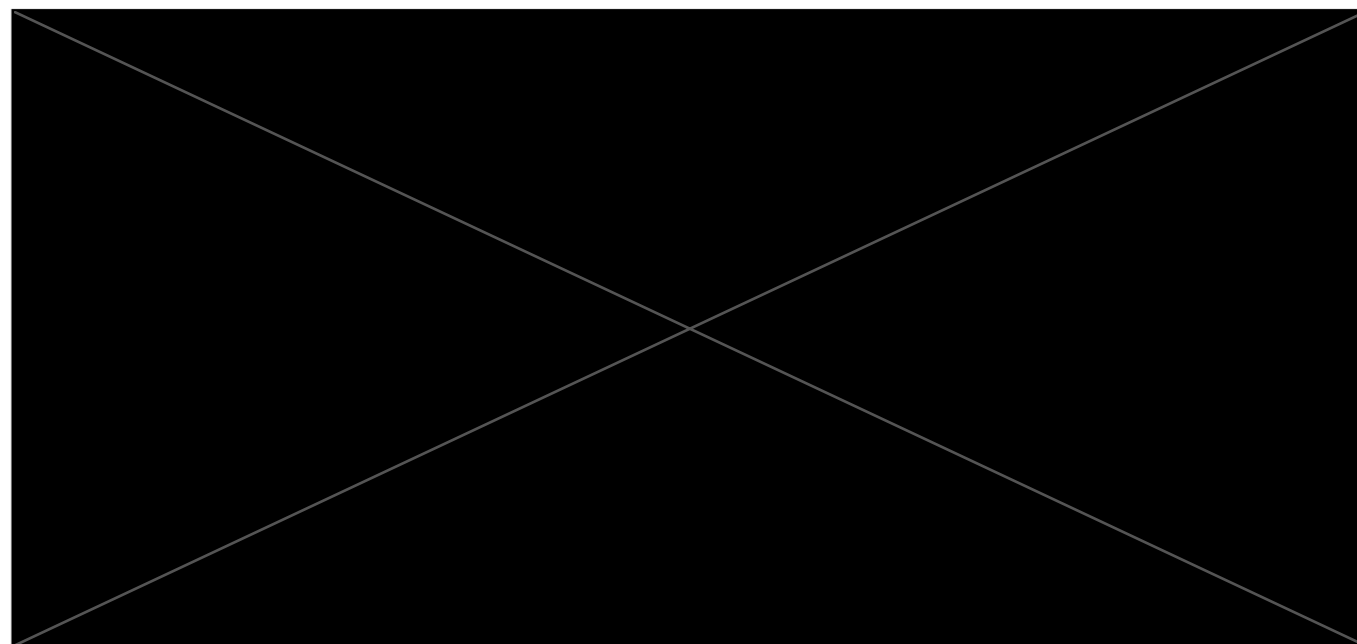
Art. 45 - Modifiche dello Statuto

Art. 46 - Scioglimento

Art. 47 - Regolamenti attuativi

Art. 48 - Norma transitoria per la fase costitutiva

Art. 49 - Rinvio e norma finale





Firmato
digitalmente
e da
STEFANO
SMARGIASSI
C. IT
O:
ROMA:80126
830589

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Denominazione, natura e durata

1. È costituita, ai sensi degli articoli 2, 18, 49 e 51 della Costituzione e della normativa vigente in materia di partiti politici, l'associazione politica denominata "Partito della Verità", in forma abbreviata "PDV", di seguito anche "Partito" o "Associazione".
2. Il Partito è una libera associazione politica, autonoma, volontaria, democratica e senza scopo di lucro, costituita per concorrere con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale, europea e locale.
3. Il Partito opera nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, dell'ordinamento dell'Unione Europea, dei principi democratici, della legalità, della trasparenza, della responsabilità pubblica e della dignità della persona.
4. Il Partito ha durata a tempo indeterminato.

Art. 2 - Sede

1. Il Partito ha sede legale in Roma, all'indirizzo indicato nell'atto costitutivo e risultante dai registri e dalle comunicazioni agli enti competenti.
2. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune non costituisce modifica statutaria ed è deliberato dall'Esecutivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.
3. Il trasferimento della sede legale in altro comune è deliberato dall'Assemblea Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.
4. Possono essere istituite sedi operative, territoriali, elettorali, di rappresentanza o temporanee, in Italia e all'estero, con deliberazione dell'Esecutivo Nazionale o con autorizzazione del Presidente Nazionale nei casi di urgenza.

Art. 3 - Simbolo, denominazione e tutela

1. Il Partito adotta quale proprio segno distintivo il simbolo ufficiale del Partito della Verità, allegato al presente Statuto sotto la lettera "A", che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il simbolo, la denominazione "Partito della Verità", la sigla "PDV", i domini internet, i profili ufficiali, i segni distintivi, gli slogan ufficiali e ogni variante grafica o verbale autorizzata costituiscono patrimonio politico, organizzativo e giuridico del Partito.
3. La titolarità, la custodia, la gestione, l'autorizzazione all'uso e la tutela del simbolo e della denominazione spettano al Presidente Nazionale, quale legale rappresentante del Partito, nel rispetto del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi competenti.
4. Nessun organo territoriale, dirigente, associato, candidato, eletto, comitato, gruppo, associazione collegata o soggetto terzo può utilizzare il simbolo, la denominazione o segni confondibili senza preventiva autorizzazione scritta del Presidente Nazionale o di soggetto da lui delegato.
5. Il Presidente Nazionale può autorizzare, per esigenze elettorali, politiche o comunicative, l'utilizzo del simbolo anche in forma adattata, congiunta, integrata o collegata ad altri simboli, purché ciò non alteri l'identità del Partito.
6. L'uso non autorizzato del simbolo, della denominazione o di segni confondibili costituisce grave violazione disciplinare e legittima ogni azione interna e giudiziale a tutela del Partito.
7. Ogni modifica sostanziale del simbolo, della denominazione o della sigla è deliberata dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, su proposta del Presidente Nazionale o dell'Esecutivo Nazionale.

Art. 4 - Finalità e identità politica

1. Il Partito della Verità promuove una politica fondata su verità dei fatti, responsabilità delle scelte, chiarezza degli obiettivi, realizzabilità delle proposte, tutela dell'interesse nazionale e rispetto della dignità dei cittadini.
2. Il Partito persegue, in particolare, le seguenti finalità: a) promuovere una politica comprensibile, trasparente e verificabile; b) contrastare la propaganda ingannevole, le promesse irrealizzabili e l'uso strumentale della comunicazione pubblica; c) difendere la libertà personale,



Firmato
digitalmente
e da
STEFANO
SMARGIASSI
C. IT
ROMA:80126
830589

economica, educativa, associativa e di espressione; d) valorizzare il lavoro, il merito, l'impresa, la produzione, la famiglia, la sicurezza, la legalità e la responsabilità individuale e collettiva; e) sostenere la semplificazione amministrativa, la riduzione degli sprechi e l'uso responsabile delle risorse pubbliche; f) promuovere condizioni di vita dignitose, maggiore potere d'acquisto, equità fiscale e possibilità concreta per ogni cittadino di costruire il proprio futuro.

3. Il Partito considera essenziali la coerenza tra programma e azione politica, la selezione responsabile della classe dirigente, la competenza amministrativa e il radicamento nei territori.

4. Il Partito promuove la partecipazione equilibrata di donne e uomini negli organi interni, nelle candidature e nella vita politica, nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione e della normativa vigente.

Art. 5 - Metodo politico e organizzativo

1. Il Partito adotta una struttura nazionale unitaria, snella e territorialmente articolata in modo progressivo, proporzionato alla fase di sviluppo del Partito e al numero degli associati.

2. L'indirizzo politico generale, la strategia elettorale, la gestione del simbolo, la linea di comunicazione ufficiale, le alleanze e le candidature sono riservati agli organi nazionali, secondo le competenze stabilite dal presente Statuto.

3. Le articolazioni territoriali operano nel rispetto della linea politica nazionale e non godono di autonomia politica, patrimoniale, negoziale o simbolica se non nei limiti espressamente autorizzati dagli organi nazionali.

4. Il Partito riconosce il ruolo centrale del Presidente Nazionale quale vertice politico, organizzativo e rappresentativo, assicurando al contempo il rispetto del metodo democratico, il diritto di partecipazione degli associati, la trasparenza amministrativa e la tutela delle minoranze interne nei limiti compatibili con la fase di crescita del Partito.

TITOLO II - ASSOCIATI, ADESIONI E PARTECIPAZIONE

Art. 6 - Categorie di partecipazione

1. Al Partito possono aderire: a) associati ordinari; b) associati onorari; c) sostenitori o simpatizzanti.

2. Sono associati ordinari le persone fisiche che chiedono formalmente l'iscrizione, condividono principi, finalità, Statuto e regolamenti del Partito, versano la quota associativa ove prevista e risultano iscritte nel libro degli associati.

3. Sono associati onorari le persone nominate dall'Esecutivo Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, per particolari meriti politici, istituzionali, culturali, civili, professionali o sociali. Gli associati onorari possono partecipare alle iniziative del Partito con funzioni consultive, salvo diversa deliberazione.

4. Sono sostenitori o simpatizzanti coloro che condividono le finalità del Partito e partecipano ad attività, campagne, iniziative o raccolte di sostegno, senza acquisire automaticamente i diritti propri degli associati ordinari.

5. Solo gli associati ordinari in regola con l'iscrizione e con gli eventuali obblighi contributivi esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 7 - Requisiti e procedura di adesione

1. Possono essere associati ordinari le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, o il sedicesimo anno con consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale ove richiesto dalla legge, e che condividano i principi e le finalità del Partito.

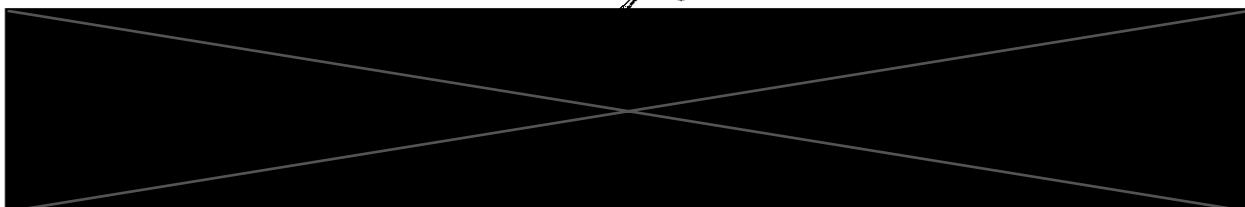
2. La domanda di iscrizione è personale, libera, volontaria e non trasferibile. Essa può essere presentata in forma cartacea o telematica secondo le modalità stabilite dal regolamento nazionale del tesseramento.

3. L'iscrizione si perfeziona con l'accettazione della domanda, l'annotazione nel libro degli associati e il versamento della quota associativa annuale, ove prevista.

4. La domanda può essere rigettata per difetto dei requisiti, incompatibilità politica o organizzativa, pregresse condotte gravemente lesive, condanne o procedimenti incompatibili con

l'immagine e la sicurezza interna del Partito, o per altre motivate ragioni di tutela del Partito.

5. Il rigetto è comunicato all'interessato con indicazione sintetica delle ragioni essenziali, salvo esigenze di riservatezza, sicurezza interna o tutela del Partito. Avverso il rigetto è ammesso ricorso al Collegio Nazionale di Garanzia entro trenta giorni dalla comunicazione.





Firmato
digitalmente
e da
STEFANO
SMARGIASSI
C. IT
O:
ROMA:80126
830589

Art. 8 - Diritti degli associati ordinari

1. Gli associati ordinari in regola hanno diritto di: a) partecipare alla vita politica e organizzativa del Partito; b) partecipare alle assemblee e iniziative del Partito; c) concorrere, secondo i requisiti stabiliti, alla selezione delle cariche interne e delle candidature; d) proporre mozioni, iniziative, contributi politici e candidature secondo le modalità regolamentari; e) ricevere informazione sulle principali decisioni politiche, organizzative ed economico-finanziarie; f) accedere agli atti essenziali del Partito nei limiti stabiliti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. I diritti di elettorato attivo e passivo possono essere subordinati a requisiti di anzianità minima di iscrizione, regolarità contributiva, assenza di sanzioni disciplinari, partecipazione effettiva e ulteriori criteri oggettivi stabiliti dai regolamenti nazionali.
3. Tutti gli associati appartenenti alla medesima categoria godono di pari diritti e sono soggetti ai medesimi doveri, salva la possibilità di differenziare funzioni e requisiti in base a criteri oggettivi e proporzionati.

Art. 9 - Doveri degli associati

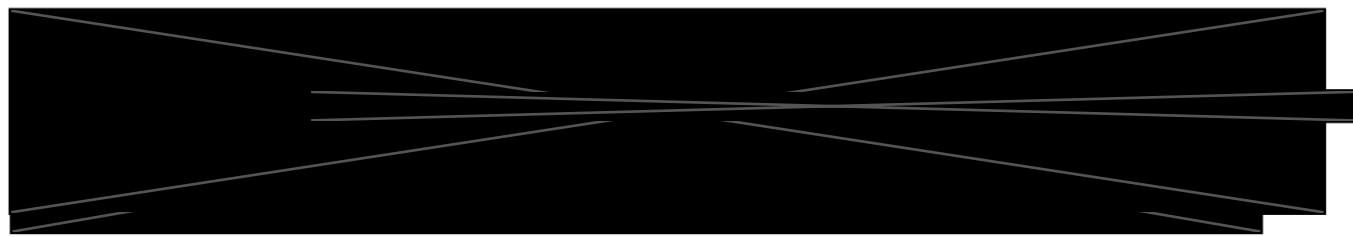
1. Gli associati sono tenuti a: a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Partito; b) mantenere lealtà, correttezza, riservatezza e collaborazione nei confronti del Partito; c) non arrecare danno all'immagine, alla reputazione, alla coesione o agli interessi del Partito; d) usare nome, simbolo, materiali, canali e strumenti del Partito solo se autorizzati; e) contribuire, secondo le proprie possibilità e funzioni, alla vita politica, organizzativa ed economica del Partito; f) rispettare la linea politica deliberata dagli organi competenti.
2. Gli associati che rivestano cariche interne, incarichi pubblici, candidature o funzioni rappresentative sono tenuti a un dovere rafforzato di disciplina, trasparenza, coerenza e collaborazione.
3. Gli eletti e i titolari di incarichi pubblici retribuiti sostenuti dal Partito possono essere tenuti a versare contributi volontari o quote di sostegno nella misura e con le modalità stabilite dall'Esecutivo Nazionale, nel rispetto della legge.

Art. 10 - Incompatibilità

1. È incompatibile con la qualità di associato ordinario: a) l'appartenenza non autorizzata ad altri partiti, movimenti o soggetti politici concorrenti o incompatibili; b) l'uso non autorizzato del simbolo o della denominazione; c) la promozione di liste, candidati, accordi o iniziative politiche in contrasto con la linea del Partito; d) l'assunzione pubblica e sistematica di posizioni gravemente lesive del Partito; e) ogni comportamento oggettivamente grave e documentato, tale da arrecare pregiudizio all'immagine, alla coesione o agli interessi politici e organizzativi del Partito.
2. L'Esecutivo Nazionale può individuare ulteriori cause di incompatibilità con regolamento, purché fondate su criteri oggettivi e proporzionati.
3. L'accertamento dell'incompatibilità è deliberato secondo la procedura disciplinare o secondo la procedura specifica prevista dal regolamento.

Art. 11 - Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per: a) recesso volontario; b) mancato rinnovo dell'iscrizione o morosità; c) decesso; d) esclusione o espulsione; e) accertata incompatibilità; f) perdita dei requisiti di adesione.
2. Il recesso ha effetto dalla ricezione della comunicazione da parte del Partito.
3. La perdita della qualità di associato non dà diritto alla restituzione delle quote, dei contributi o delle liberalità versate.





TITOLO III - ORGANI NAZIONALI

Art. 12 - Organi nazionali

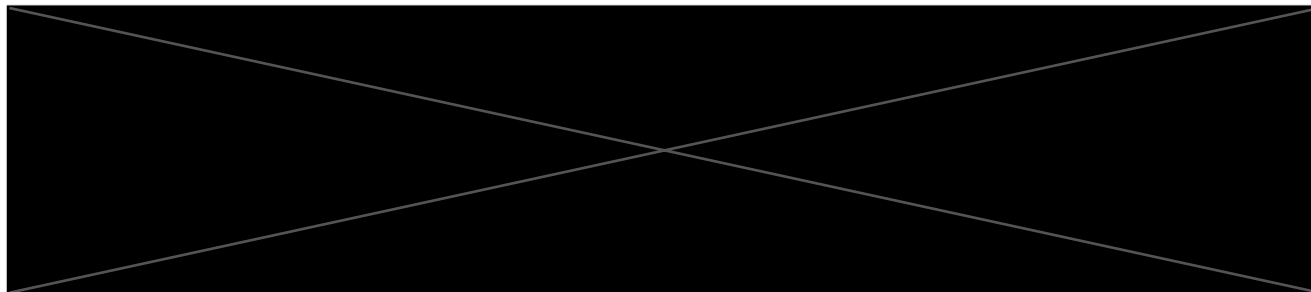
1. Sono organi nazionali del Partito: a) il Congresso Nazionale; b) l'Assemblea Nazionale; c) il Presidente Nazionale; d) l'Esecutivo Nazionale; e) il Tesoriere Nazionale; f) il Collegio Nazionale di Garanzia; g) l'Organo di revisione o il revisore legale, ove nominato o richiesto dalla legge.
2. Il Partito può istituire, con deliberazione dell'Esecutivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale, dipartimenti tematici, consulte, gruppi di lavoro, comitati elettorali, organismi giovanili e organismi ausiliari, privi di autonoma soggettività e operanti nei limiti della delega ricevuta.

Art. 13 - Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo politico e democratico del Partito.
2. Il Congresso: a) elegge il Presidente Nazionale; b) elegge, ove previsto, l'Esecutivo Nazionale o ne approva la lista collegata al Presidente eletto; c) determina gli indirizzi politici generali; d) approva mozioni di indirizzo politico; e) delibera sulle modifiche statutarie nei casi previsti; f) delibera sullo scioglimento del Partito.
3. Il Congresso ordinario si tiene ogni quattro anni. Per la fase costitutiva e di avvio, il primo Congresso ordinario si tiene entro trentasei mesi dalla costituzione, salvo proroga motivata deliberata dall'Esecutivo Nazionale per un periodo non superiore a dodici mesi.
4. Il Congresso straordinario è convocato dal Presidente Nazionale, dall'Esecutivo Nazionale a maggioranza assoluta dei componenti, oppure nei casi previsti dal regolamento congressuale.
5. Nella fase di partito nascente il Congresso è composto dagli associati ordinari in regola con l'iscrizione e aventi diritto di voto. Qualora il numero degli associati renda non praticabile la partecipazione diretta, il regolamento congressuale può prevedere un sistema di delegati eletti su base territoriale, garantendo proporzionalità, partecipazione e tutela delle minoranze.
6. Il regolamento congressuale è approvato dall'Esecutivo Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, almeno quarantacinque giorni prima della celebrazione del Congresso, e disciplina convocazione, candidature, mozioni, delegati, verifica dei poteri, modalità di voto, voto telematico, ricorsi e proclamazione dei risultati.
7. Le candidature alla carica di Presidente Nazionale sono presentate secondo modalità stabilite dal regolamento congressuale. Il regolamento assicura libertà di candidatura, parità di condizioni tra i candidati e certezza delle procedure.
8. Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o votanti, salvo diverse maggioranze previste dal presente Statuto.
9. Salvo diversa previsione, il Congresso delibera a maggioranza semplice dei voti validamente espressi.

Art. 14 - Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è organo di indirizzo, controllo politico, raccordo territoriale e garanzia di partecipazione degli associati.
2. Nella fase costitutiva l'Assemblea Nazionale è composta: a) dal Presidente Nazionale; b) dai membri dell'Esecutivo Nazionale; c) dai coordinatori regionali nominati o eletti; d) dal Tesoriere Nazionale; e) da eventuali eletti nelle istituzioni aderenti al Partito; f) da un numero di associati ordinari individuato dall'atto costitutivo o dall'Esecutivo Nazionale, nel rispetto dell'equilibrio di genere ove possibile.
3. Dopo il primo Congresso, la composizione dell'Assemblea Nazionale è determinata dal regolamento congressuale e può comprendere membri eletti dal Congresso, membri di diritto, coordinatori territoriali ed eletti nelle istituzioni, in misura proporzionata allo sviluppo del Partito.
4. L'Assemblea Nazionale: a) discute gli indirizzi politici del Partito; b) approva mozioni e ordini del giorno; c) approva il rendiconto annuale, ove previsto dalla legge o dai regolamenti interni, su proposta dell'Esecutivo Nazionale; d) delibera sulle modifiche statutarie ordinarie; e) elegge o ratifica, ove previsto, i componenti del Collegio Nazionale di Garanzia e dell'Organo di revisione;





Firmato
digitalmente
e da
STEFANO
SMARGIASSI
C. IT
O:
ROMA:80126
830589

f) può promuovere mozione di sfiducia nei confronti del Presidente Nazionale secondo il presente articolo.

5. L'Assemblea è convocata dal Presidente Nazionale almeno una volta l'anno e ogniqualvolta lo ritenga opportuno. È altresì convocata su richiesta motivata di almeno due terzi dei membri dell'Esecutivo Nazionale o di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea.

6. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente Nazionale deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea Nazionale e approvata con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto. In caso di approvazione, l'Esecutivo Nazionale convoca il Congresso straordinario entro sessanta giorni.

7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, salvo diverse maggioranze previste dal presente Statuto.

8. Salvo diversa previsione, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti validamente espressi.

Art. 15 - Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale è il vertice politico, organizzativo e rappresentativo del Partito.

2. Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

3. Il Presidente Nazionale: a) rappresenta legalmente il Partito di fronte ai terzi e in giudizio; b) dirige la linea politica generale; c) convoca e presiede Congresso, Assemblea Nazionale ed Esecutivo Nazionale, salvo diversa disciplina; d) tutela simbolo, denominazione, immagine e comunicazione ufficiale; e) autorizza o nega l'uso del simbolo e della denominazione; f) propone o approva candidature, liste, alleanze, coalizioni, accordi politici ed elettorali; g) nomina e revoca il Coordinatore Nazionale, i responsabili nazionali, i coordinatori territoriali provvisori, i commissari e i responsabili di dipartimento; h) conferisce deleghe e procure; i) adotta provvedimenti urgenti e indifferibili; j) dispone il commissariamento delle articolazioni territoriali nei casi previsti; k) propone all'Esecutivo Nazionale il Tesoriere Nazionale e i componenti degli organismi ausiliari; l) cura il deposito del contrassegno elettorale direttamente o mediante procuratori speciali.

4. Il Presidente Nazionale può delegare parte delle proprie funzioni a dirigenti, responsabili o organi del Partito con atto scritto, restando ferma la sua responsabilità politica generale.

5. Gli atti urgenti adottati dal Presidente Nazionale sono comunicati all'Esecutivo Nazionale nella prima riunione utile e, quando incidano su materie di competenza dell'Esecutivo, sono sottoposti a ratifica entro trenta giorni, salvo impossibilità motivata.

6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o morte del Presidente Nazionale, le funzioni sono esercitate temporaneamente dal Coordinatore Nazionale o, in mancanza, dal componente dell'Esecutivo Nazionale più anziano di iscrizione; l'Esecutivo convoca il Congresso straordinario entro sessanta giorni, salvo diversa deliberazione motivata per esigenze elettorali o organizzative.

Art. 16 - Coordinatore Nazionale e responsabili nazionali

1. Il Presidente Nazionale può nominare un Coordinatore Nazionale, revocabile in ogni momento, con funzioni di supporto politico, organizzativo, territoriale e comunicativo.

2. Il Coordinatore Nazionale opera sulla base delle direttive del Presidente Nazionale, partecipa alle riunioni dell'Esecutivo Nazionale se nominato membro dello stesso o se invitato, e può ricevere deleghe specifiche.

3. Il Presidente Nazionale può nominare responsabili nazionali per organizzazione, tesseramento, comunicazione, enti locali, giovani, formazione, elezioni, programma, rapporti istituzionali, amministrazione territoriale e altre aree funzionali. Tali incarichi sono fiduciari e revocabili.

Art. 17 - Esecutivo Nazionale

1. L'Esecutivo Nazionale è l'organo di direzione politica e organizzativa ordinaria del Partito.

2. L'Esecutivo Nazionale è composto dal Presidente Nazionale, dal Tesoriere Nazionale, dal Coordinatore Nazionale ove nominato e da un numero di membri compreso tra cinque e quindici, eletti dal Congresso o nominati secondo le disposizioni transitorie e i regolamenti congressuali.

3. Per garantire governabilità e coerenza politica, il regolamento congressuale può prevedere che l'elezione dell'Esecutivo avvenga su lista o proposta collegata al Presidente Nazionale eletto, assicurando comunque una ragionevole rappresentanza delle eventuali minoranze congressuali ove esistenti.



Firmato
digitalmente
e da
STEFANO
SMARGIASSI
C. IT
ROMA:80126
830589

4. L'Esecutivo Nazionale: a) attua gli indirizzi del Congresso e del Presidente Nazionale; b) approva regolamenti interni; c) approva il regolamento congressuale; d) coordina l'organizzazione territoriale; e) delibera su campagne, iniziative e struttura operativa; f) approva criteri per selezione candidature; g) approva i progetti di bilancio, rendiconto e documentazione contabile; h) ratifica accordi politici ed elettorali ove non decisi direttamente dal Presidente in casi di urgenza; i) delibera sulle quote associative; j) istituisce dipartimenti, consulte e organismi ausiliari; k) delibera su ogni materia non riservata ad altri organi.
5. L'Esecutivo è convocato dal Presidente Nazionale almeno tre volte l'anno e ogniqualvolta lo ritenga necessario. Può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
6. L'Esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale.
7. In caso di vacanza di uno o più membri, il Presidente Nazionale può procedere a sostituzione provvisoria fino alla prima riunione utile dell'Esecutivo o fino al primo Congresso utile.

Art. 18 - Tesoriere Nazionale

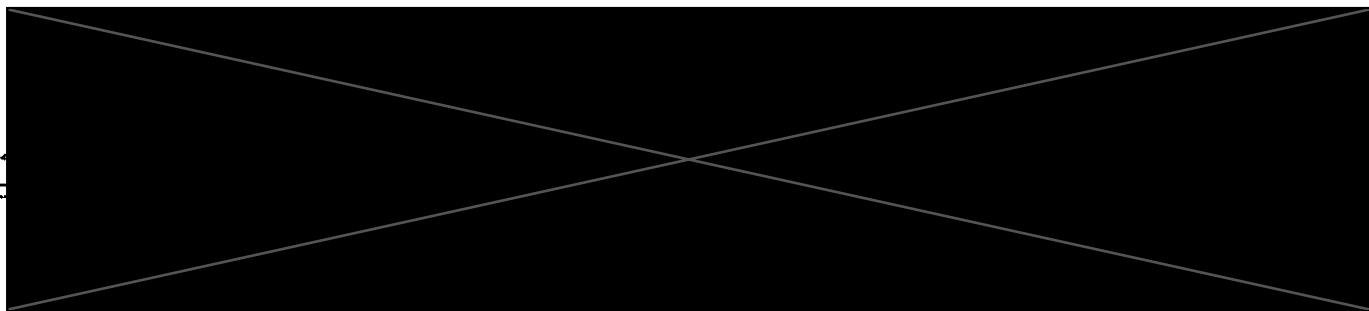
1. Il Tesoriere Nazionale è responsabile della gestione amministrativa, economica, patrimoniale e finanziaria del Partito, nel rispetto delle direttive del Presidente Nazionale e delle deliberazioni dell'Esecutivo Nazionale.
2. Il Tesoriere è nominato dall'Esecutivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale, dura in carica quattro anni ed è revocabile dall'Esecutivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale per giusta causa o per venir meno del rapporto fiduciario.
3. Il Tesoriere: a) cura entrate, uscite, contabilità e documentazione amministrativa; b) predispone bilanci, rendiconti e relazioni contabili; c) vigila sulla regolarità della raccolta fondi e delle spese; d) cura gli adempimenti di trasparenza, pubblicità e rendicontazione; e) riferisce periodicamente al Presidente Nazionale e all'Esecutivo Nazionale; f) cura i rapporti con istituti bancari, professionisti, revisori e consulenti; g) conserva i libri e i documenti contabili.
4. Il Tesoriere può aprire, gestire e chiudere conti correnti e rapporti bancari intestati al Partito nei limiti delle deleghe conferite dal Presidente Nazionale o dall'Esecutivo Nazionale.
5. Gli atti di straordinaria amministrazione, l'assunzione di obbligazioni rilevanti e le operazioni eccedenti i limiti stabiliti dal regolamento finanziario richiedono autorizzazione del Presidente Nazionale o dell'Esecutivo Nazionale.

Art. 19 - Revisione e controllo contabile

1. L'Assemblea Nazionale o l'Esecutivo Nazionale, ove richiesto dalla legge o ritenuto opportuno, nomina un Revisore legale, un Collegio dei Revisori o una Società di Revisione, secondo la normativa vigente.
2. L'organo di revisione vigila sulla regolarità amministrativa e contabile, esamina il rendiconto annuale e redige le relazioni richieste dalla legge o dai regolamenti interni.
3. I componenti dell'organo di revisione devono possedere requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità e non possono ricoprire incarichi esecutivi incompatibili nel Partito.

Art. 20 - Collegio Nazionale di Garanzia

1. Il Collegio Nazionale di Garanzia è l'organo indipendente competente in materia di controversie interne, ricorsi disciplinari, impugnazioni relative a iscrizioni, incompatibilità, commissariamenti e interpretazione dello Statuto.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale o nominati in fase transitoria dall'Esecutivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale, con successiva ratifica della prima Assemblea utile.
3. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. Non possono far parte del Collegio Nazionale di Garanzia il Presidente Nazionale, il Tesoriere Nazionale, i membri dell'Esecutivo Nazionale, i coordinatori territoriali e i soggetti titolari di incarichi esecutivi nazionali o territoriali.
5. Il Collegio decide secondo principi di imparzialità, contraddittorio, ragionevolezza, proporzionalità e tempestività. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti.
6. Le decisioni del Collegio sono definitive in sede interna, salvo diversa previsione statutaria.





Firmato
digitalmente
e da
STEFANO
SMARGIASSI
C. IT
O:
ROMA:80126
830589

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E COMITATI

Art. 21 - Articolazione territoriale progressiva

1. Il Partito si articola progressivamente, secondo le esigenze organizzative e il numero degli associati, in coordinamenti regionali, provinciali o metropolitani, comunali o municipali, nonché in ulteriori articolazioni funzionali o tematiche.
2. Le articolazioni territoriali sono strutture interne del Partito, prive di autonoma soggettività politica, patrimoniale, negoziale e simbolica, salvo diversa autorizzazione espressa dell'Esecutivo Nazionale.
3. Nessuna struttura territoriale può adottare statuti, simboli, accordi elettorali, impegni economici, comunicazioni ufficiali o linee politiche in contrasto con il presente Statuto, con i regolamenti e con le deliberazioni degli organi nazionali.
4. In fase di avvio, l'organizzazione territoriale può essere costituita anche mediante referenti o coordinatori provvisori nominati dal Presidente Nazionale.

Art. 22 - Coordinatori territoriali

1. I coordinatori regionali, provinciali, comunali o di altra articolazione sono nominati dal Presidente Nazionale, sentito l'Esecutivo Nazionale, oppure eletti secondo modalità stabilite dai regolamenti nazionali quando il livello territoriale abbia raggiunto sufficiente consistenza organizzativa.
2. In ogni caso, la nomina o l'elezione dei coordinatori territoriali acquista efficacia solo con ratifica o riconoscimento nazionale.
3. I coordinatori territoriali: a) rappresentano politicamente il Partito sul territorio nei limiti della delega ricevuta; b) curano tesseramento, organizzazione e iniziative locali; c) propongono candidature, campagne e iniziative; d) riferiscono periodicamente agli organi nazionali; e) vigilano sul corretto uso del simbolo e della comunicazione ufficiale.
4. I coordinatori territoriali non possono: a) stipulare accordi politici o elettorali senza autorizzazione nazionale; b) autorizzare uso autonomo del simbolo; c) assumere obbligazioni economiche in nome del Partito senza autorizzazione; d) aprire conti correnti o gestire fondi in nome del Partito senza autorizzazione del Tesoriere Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale.

Art. 23 - Comitati, gruppi e dipartimenti

1. Il Partito può promuovere comitati territoriali, gruppi tematici, dipartimenti, consulte, coordinamenti giovanili, comitati elettorali e organismi di supporto.
2. Tali organismi hanno natura ausiliaria, consultiva, organizzativa o elettorale e operano nei limiti della delega ricevuta.
3. Il Presidente Nazionale o l'Esecutivo Nazionale possono riconoscere, sospendere o sciogliere tali organismi per ragioni politiche, organizzative, disciplinari o di tutela del Partito.
4. I comitati e gli organismi ausiliari non possono raccogliere fondi, assumere obbligazioni, aprire conti, usare il simbolo o rappresentare il Partito senza specifica autorizzazione scritta.

Art. 24 - Commissariamento e revoca

1. Il Presidente Nazionale, per gravi ragioni politiche, organizzative, disciplinari, amministrative, elettorali o di funzionamento, può revocare coordinatori territoriali, sospendere organi territoriali e nominare commissari straordinari.
2. Il provvedimento produce effetti immediati ed è comunicato all'Esecutivo Nazionale nella prima riunione utile.
3. Quando il commissariamento abbia durata superiore a sei mesi, esso è sottoposto a ratifica dell'Esecutivo Nazionale.
4. Il commissario esercita i poteri definiti nell'atto di nomina fino alla ricostituzione dell'assetto ordinario o alla revoca del mandato.
5. Contro i provvedimenti di commissariamento o revoca è ammesso ricorso al Collegio Nazionale di Garanzia entro trenta giorni, senza effetto sospensivo salvo diversa decisione del Collegio.



Firmato
digitalmente
e da
STEFANO
SMARGIASSI
C: IT
ROMA:80126
830589

TITOLO V - CONVOCAZIONI, QUORUM, VOTAZIONI E VERBALI

Art. 25 - Convocazioni

1. Gli organi del Partito sono convocati con avviso scritto, anche mediante posta elettronica, posta elettronica certificata, piattaforma telematica, messaggistica elettronica certificabile o altri strumenti idonei.
2. L'avviso contiene data, ora, luogo fisico o telematico, ordine del giorno e modalità di partecipazione.
3. Salvo urgenza, il termine minimo di preavviso è: a) quindici giorni per il Congresso; b) sette giorni per l'Assemblea Nazionale; c) tre giorni per l'Esecutivo Nazionale; d) quarantotto ore per organi ausiliari o riunioni operative.
4. In caso di urgenza politica, elettorale, amministrativa o organizzativa, i termini possono essere ridotti con motivazione.

Art. 26 - Riunioni telematiche

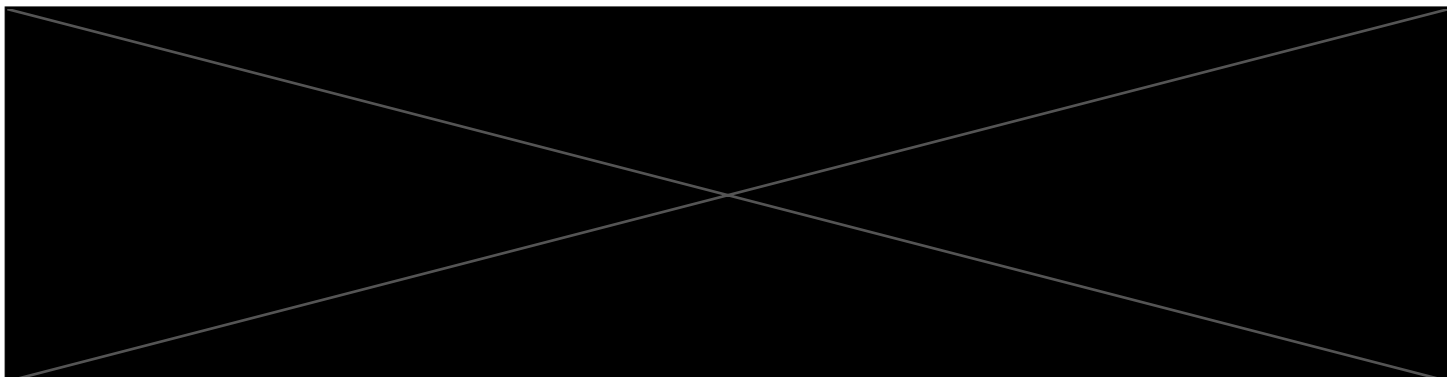
1. Le riunioni degli organi del Partito possono svolgersi anche in videoconferenza, audioconferenza, piattaforma telematica o modalità equivalenti, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervento e la regolarità della votazione.
2. Le riunioni telematiche sono equiparate a tutti gli effetti alle riunioni in presenza.
3. Il voto telematico è ammesso secondo modalità idonee a garantire certezza dell'identità del votante, integrità del voto, segretezza ove prevista e tracciabilità delle operazioni.

Art. 27 - Deleghe, quorum e votazioni

1. Salvo diversa disposizione, ogni componente di organo collegiale ha diritto a un voto.
2. È ammessa delega scritta nei limiti stabiliti dai regolamenti. Nessun componente può ricevere più di una delega, salvo diversa disposizione per particolari organi o fasi congressuali.
3. Le deliberazioni sono assunte, salvo diversa previsione, a maggioranza semplice dei voti validamente espressi.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'organo.
5. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, appello nominale, scrutinio segreto, voto elettronico o modalità telematica, secondo quanto stabilito dal Presidente dell'organo o dai regolamenti.
6. Lo scrutinio segreto è obbligatorio per l'elezione di cariche interne quando richiesto da almeno un terzo dei presenti aventi diritto.

Art. 28 - Verballi, libri sociali e dati personali

1. Di ogni riunione degli organi nazionali e territoriali è redatto verbale, sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario verbalizzante, anche con modalità digitale.
2. Il Partito tiene e conserva, anche in formato elettronico: a) libro degli associati; b) libro dei verbali del Congresso; c) libro dei verbali dell'Assemblea Nazionale; d) libro dei verbali dell'Esecutivo Nazionale; e) registro dei provvedimenti disciplinari e di garanzia; f) registri contabili e documentali necessari.
3. Il registro degli associati è tenuto nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. L'accesso ai dati è consentito esclusivamente nei limiti e per le finalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti interni.
4. Il Partito adotta misure idonee alla protezione dei dati personali di associati, sostenitori, collaboratori, dipendenti, candidati, eletti e terzi.





TITOLO VI - CANDIDATURE, ELETTI, LISTE E ALLEANZE

Art. 29 - Principi in materia di candidature

1. Le candidature a cariche elettive istituzionali, di qualunque livello, presentate con il simbolo del Partito o con simboli collegati o autorizzati, sono subordinate all'approvazione degli organi nazionali competenti.
2. Il Partito seleziona le candidature secondo criteri di merito, competenza, affidabilità, radicamento, coerenza politica, integrità personale, rappresentatività territoriale e rispetto della parità tra donne e uomini.
3. L'Esecutivo Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, approva il regolamento per la selezione delle candidature, che può prevedere consultazioni territoriali, valutazione dei curricula, colloqui, primarie interne o altri strumenti partecipativi proporzionati alla fase di sviluppo del Partito.
4. Nessun organo territoriale può presentare autonomamente candidature, liste, simboli o accordi elettorali in nome del Partito senza autorizzazione nazionale.

Art. 30 - Poteri in materia elettorale

1. Il Presidente Nazionale, sentito l'Esecutivo Nazionale ove possibile, approva: a) la presentazione delle liste; b) l'indicazione dei candidati; c) l'uso del simbolo nelle competizioni elettorali; d) gli accordi di coalizione, federazione, collegamento o apparentamento; e) le designazioni per incarichi istituzionali o di rappresentanza politica.
2. Nei casi di urgenza, il Presidente Nazionale può adottare ogni decisione necessaria, con successiva informativa all'Esecutivo Nazionale.
3. Il deposito del simbolo, delle liste e degli atti elettorali compete al Presidente Nazionale o a procuratori speciali da lui nominati.

Art. 31 - Disciplina degli eletti

1. Gli eletti sotto il simbolo del Partito o in forza di accordi autorizzati si impegnano politicamente a: a) rispettare programma, Statuto e linea politica generale; b) mantenere costante raccordo con gli organi competenti; c) aderire ai gruppi riconosciuti o autorizzati dal Partito, salvo diversa autorizzazione; d) contribuire alla vita politica, organizzativa ed economica del Partito nei limiti di legge; e) non utilizzare il mandato per iniziative contrarie agli interessi del Partito.
2. La violazione grave o reiterata di tali doveri costituisce illecito disciplinare interno e può comportare sanzioni, revoca di incarichi interni, esclusione da future candidature o altre conseguenze statutarie.
3. Restano ferme le garanzie costituzionali e di legge connesse all'esercizio del mandato elettivo.

Art. 32 - Alleanze, coalizioni e liste comuni

1. Il Partito può partecipare a coalizioni, federazioni, liste comuni, confederazioni, gruppi parlamentari, consiliari o altre forme di coordinamento politico-elettorale.
2. La relativa decisione compete al Presidente Nazionale, sentito l'Esecutivo Nazionale ove possibile, ovvero all'Esecutivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale quando l'accordo assuma carattere strutturale o duraturo.
3. L'eventuale concessione d'uso del simbolo, anche congiunto o modificato, deve risultare da atto espresso e scritto.



Firmato
digitalmente
e da
STEFANO
SMARGIASSI
C. IT
ROMA:80126
830589

TITOLO VII - DISCIPLINA INTERNA E GARANZIE

Art. 33 - Principi disciplinari

1. Gli associati, i dirigenti, i candidati e gli eletti sono tenuti al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi del Partito.
2. Costituiscono illeciti disciplinari, a titolo esemplificativo: a) comportamenti lesivi dell'immagine, della reputazione o degli interessi del Partito; b) uso abusivo del simbolo o della denominazione; c) violazione grave della disciplina interna; d) condotte fraudolente, sleali, diffamatorie o gravemente scorrette; e) attività politica sistematicamente incompatibile con il Partito; f) violazione degli obblighi di riservatezza; g) mancato rispetto degli obblighi economici deliberati dagli organi competenti; h) assunzione non autorizzata di impegni in nome del Partito.
3. La responsabilità disciplinare è personale e la sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto, al danno arrecato e al ruolo ricoperto dall'interessato.

Art. 34 - Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari sono: a) richiamo scritto; b) censura; c) sospensione temporanea dai diritti associativi da un mese a due anni; d) sospensione o revoca da incarichi interni; e) incandidabilità interna temporanea; f) esclusione o espulsione dal Partito.
2. Le sanzioni possono essere cumulate quando la gravità dei fatti lo richieda.
3. L'espulsione è riservata ai casi di particolare gravità o di reiterata violazione dei doveri associativi.

Art. 35 - Procedura disciplinare

1. Nessuna sanzione disciplinare può essere irrogata senza preventiva contestazione scritta degli addebiti, salvo i provvedimenti cautelari urgenti previsti dal presente Statuto.
2. La contestazione indica i fatti addebitati, le norme violate e il termine per presentare difese scritte, non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni, salvo urgenza motivata.
3. L'interessato ha diritto di presentare documenti, memorie, deduzioni e chiedere di essere ascoltato.
4. La competenza disciplinare in primo grado spetta all'Esecutivo Nazionale o all'organo individuato dal regolamento disciplinare. Per gli associati che ricoprono incarichi nazionali, candidature rilevanti o incarichi pubblici, la competenza può essere attribuita direttamente all'Esecutivo Nazionale.
5. Il provvedimento disciplinare è comunicato per iscritto e deve contenere motivazione sintetica.

Art. 36 - Ricorsi e provvedimenti cautelari

1. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al Collegio Nazionale di Garanzia entro trenta giorni dalla comunicazione.
2. Il Collegio decide entro sessanta giorni dalla ricezione del ricorso, salvo proroga motivata per esigenze istruttorie.
3. Nei casi di urgenza politica, elettorale, organizzativa o di tutela dell'immagine del Partito, il Presidente Nazionale può disporre la sospensione cautelare di un associato, dirigente, candidato o eletto, con efficacia immediata, trasmettendo il provvedimento all'organo competente per la decisione di merito.
4. La sospensione cautelare non costituisce sanzione e non può durare oltre novanta giorni, salvo proroga motivata dell'Esecutivo Nazionale o decisione del Collegio di Garanzia.

TITOLO VIII - PATRIMONIO, TESORERIA E TRASPARENZA

Art. 37 - Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio del Partito è costituito da: a) quote associative; b) contributi volontari; c) erogazioni liberali; d) fondi raccolti in conformità alla legge; e) beni mobili e immobili acquisiti; f) contributi, rimborsi, benefici e finanziamenti consentiti dalla legge; g) ogni altra entrata lecita.





Firmato
digitalmente
e da
STEFANO
SMARGIASSI
C. IT
O:
ROMA:80126
830589

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale agli associati.
3. Ogni raccolta fondi, iniziativa economica o utilizzo di risorse in nome del Partito deve essere autorizzato o comunque conforme alle direttive nazionali.

Art. 38 - Gestione amministrativa e contabile

1. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Tesoriere Nazionale predispone il rendiconto annuale, il bilancio preventivo ove previsto, la relazione sulla gestione e la documentazione economico-finanziaria necessaria.
3. L'Esecutivo Nazionale esamina e approva il progetto di rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea Nazionale ove previsto dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti interni.
4. Tutta la documentazione contabile deve essere conservata con modalità idonee, tracciabili e conformi alla normativa vigente.
5. Il Partito si conforma agli obblighi di trasparenza, pubblicità e rendicontazione previsti dalla normativa vigente in materia di partiti politici, finanziamento, erogazioni liberali e protezione dei dati personali.

Art. 39 - Trasparenza e pubblicità

1. Il Partito assicura trasparenza e accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, alla gestione economico-finanziaria e alle deliberazioni essenziali, nei limiti previsti dalla legge.
2. Il Partito pubblica sul proprio sito internet, ove attivo e nei casi previsti dalla normativa vigente, lo Statuto, gli organi nazionali, il rendiconto, le relazioni richieste, i dati e le informazioni obbligatorie.
3. Il Partito garantisce tracciabilità delle entrate e delle uscite, rispetto dei limiti di legge sui contributi, corretta conservazione della documentazione e adempimento degli obblighi verso gli organi pubblici competenti.

Art. 40 - Autonomia amministrativa territoriale

1. Le articolazioni territoriali non dispongono di autonomia patrimoniale, amministrativa o negoziale, salvo autorizzazione espressa dell'Esecutivo Nazionale e del Tesoriere Nazionale.
2. L'eventuale autonomia amministrativa territoriale è concessa solo mediante regolamento finanziario, con obbligo di rendicontazione, tracciabilità, rispetto delle direttive nazionali e responsabilità personale dei soggetti autorizzati.
3. I rappresentanti territoriali che agiscano senza autorizzazione rispondono personalmente verso il Partito e verso i terzi nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 41 - Responsabilità economica e autorizzazioni

1. Nessun dirigente, associato, candidato, eletto, comitato o struttura territoriale può assumere impegni economici, obbligazioni o spese in nome del Partito senza idonea autorizzazione.
2. Il Partito risponde esclusivamente degli atti posti in essere da soggetti muniti dei necessari poteri.
3. I soggetti che agiscano senza autorizzazione sono tenuti a manlevare e tenere indenne il Partito da ogni conseguenza economica, patrimoniale o reputazionale derivante dal proprio operato.





Firmato
digitalmente
e da
STEFANO
SMARGIASSI
C. IT
O:
ROMA:80126
830589

TITOLO IX - CARICHE, DURATA, INCOMPATIBILITÀ E SOSTITUZIONI

Art. 42 - Durata delle cariche

1. Salvo diversa disposizione, le cariche nazionali e territoriali hanno durata quattro anni.
2. I titolari delle cariche restano in funzione per l'ordinaria amministrazione fino alla sostituzione o al rinnovo.
3. Gli incarichi fiduciari conferiti dal Presidente Nazionale sono revocabili in ogni momento, salvo diversa previsione dell'atto di nomina.

Art. 43 - Decadenza e cessazione

1. Costituiscono cause di cessazione dalla carica: a) dimissioni; b) scadenza del mandato; c) revoca; d) perdita della qualità di associato, ove richiesta; e) incompatibilità sopravvenuta; f) assenza ingiustificata reiterata; g) sanzione disciplinare incompatibile con la carica.
2. La revoca delle cariche territoriali compete al Presidente Nazionale, salvo diversa disciplina. La revoca delle cariche nazionali elettive compete all'organo che le ha conferite o agli organi previsti dal presente Statuto.
3. In caso di vacanza di una carica, l'organo competente procede alla sostituzione secondo lo Statuto o i regolamenti. Ove necessario per garantire continuità, il Presidente Nazionale può disporre nomine provvisorie.

Art. 44 - Incompatibilità tra cariche

1. Il regolamento interno può stabilire incompatibilità tra cariche politiche, amministrative, di garanzia, di revisione e territoriali.
2. Sono in ogni caso incompatibili le funzioni di componente del Collegio Nazionale di Garanzia o dell'Organo di revisione con incarichi esecutivi nazionali o territoriali.
3. Il cumulo di incarichi può essere autorizzato dal Presidente Nazionale o dall'Esecutivo Nazionale nella fase di avvio del Partito, quando ciò sia necessario per garantire continuità organizzativa.

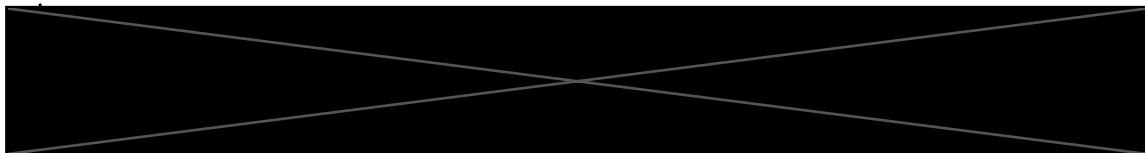
TITOLO X - MODIFICHE STATUTARIE, SCIoglimento E NORME FINALI

Art. 45 - Modifiche dello Statuto

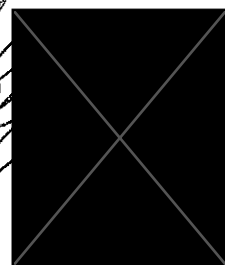
1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, salvo diverse maggioranze previste dal presente Statuto.
2. Le modifiche del simbolo, della denominazione, della sede fuori dal comune di Roma e dei principi fondamentali sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto.
3. Le modifiche meramente formali, di coordinamento, aggiornamento normativo o adeguamento lessicale possono essere deliberate dall'Esecutivo Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, con efficacia subordinata a ratifica della prima Assemblea Nazionale utile, purché non incidano su principi fondamentali, organi, diritti degli associati o maggioranze qualificate.
4. Ogni modifica statutaria è comunicata agli enti competenti secondo la normativa vigente.

Art. 46 - Scioglimento

1. Lo scioglimento del Partito è deliberato dall'Assemblea Nazionale o dal Congresso Nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.



[Handwritten signature]



[Handwritten mark]



Firmato
digitalment
e da
STEFANO
SMARGIASSI
C. IT
O:
ROMA:80126
830589

2. Con la medesima deliberazione sono nominati uno o più liquidatori e determinata la destinazione del patrimonio residuo nel rispetto della legge.
3. In nessun caso il patrimonio residuo può essere distribuito agli associati.

Art. 47 - Regolamenti attuativi

1. L'Esecutivo Nazionale approva i regolamenti attuativi del presente Statuto, su proposta del Presidente Nazionale o degli organi competenti.
2. I regolamenti possono disciplinare: a) tesseramento; b) congressi e assemblee; c) organizzazione territoriale; d) candidature; e) disciplina interna; f) amministrazione e tesoreria; g) uso del simbolo e comunicazione ufficiale; h) protezione dei dati personali; i) organi ausiliari; j) rapporti con eletti e gruppi istituzionali.
3. In caso di contrasto prevale il presente Statuto.

Art. 48 - Norma transitoria per la fase costitutiva

1. Fino alla celebrazione del primo Congresso Nazionale: a) il Presidente Nazionale è individuato nell'atto costitutivo; b) l'Esecutivo Nazionale iniziale è nominato nell'atto costitutivo o con successiva deliberazione del Presidente Nazionale; c) il Tesoriere Nazionale è nominato dal Presidente Nazionale con ratifica dell'Esecutivo Nazionale; d) i componenti del Collegio Nazionale di Garanzia possono essere nominati dall'Esecutivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale; e) i coordinatori territoriali e i responsabili nazionali sono nominati dal Presidente Nazionale.
2. Gli organi provvisori esercitano tutti i poteri necessari alla costituzione, organizzazione, registrazione, amministrazione, comunicazione, partecipazione elettorale e piena attuazione del Partito.
3. Entro dodici mesi dalla costituzione, l'Esecutivo Nazionale approva i regolamenti essenziali in materia di tesseramento, amministrazione, disciplina, uso del simbolo e organizzazione territoriale.
4. Le norme transitorie cessano di avere efficacia con l'insediamento degli organi eletti dal primo Congresso Nazionale, salvo per gli atti già compiuti e per gli effetti già prodotti.

Art. 49 - Rinvio e norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice civile, della normativa vigente in materia di partiti politici, finanziamento, trasparenza, protezione dei dati personali, elezioni e ogni altra disposizione applicabile.
2. Il presente Statuto entra in vigore dalla data dell'atto costitutivo o dalla diversa data stabilita dagli organi competenti.
3. Il testo del presente Statuto è redatto con l'obiettivo di assicurare, nella fase nascente del Partito, equilibrio tra governabilità, forza della Presidenza, metodo democratico, trasparenza amministrativa e tutela degli associati.



Firmato
digitalment
e da
STEFANO
SMARGIASSI
C.: IT
O:
ROMA:80126
830589

ALLEGATO "A" - SIMBOLO DEL PARTITO

Il simbolo ufficiale del Partito della Verità è allegato graficamente al presente Statuto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La descrizione analitica del simbolo, comprensiva di forma, colori, elementi grafici, diciture e ogni altro elemento distintivo, deve corrispondere alla rappresentazione grafica allegata all'atto costitutivo o al deposito notarile.

L'uso del simbolo è disciplinato dall'articolo 3 del presente Statuto.

RAPPRESENTAZIONE DEL MARCHIO



**PARTITO DELLA
VERITÀ**



Firmato
digitalment
e da
STEFANO
SMARGIASSI
C. IT
O:
ROMA:80126
830589

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1. D.Lgs 7/3/2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 D.Lgs 30/12/2010 n. 235, firmato digitalmente come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Roma, 14 maggio 2026

File firmato digitalmente dal Notaio Stefano Smargiassi di Roma.